

CASA DI RIPOSO "AVV. G. FORCHINO"
SANTENA (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANTENA E L'ASL TO5 PER LA GESTIONE DEL PUNTO PRELIEVI

L'anno *duemilaventitre* addì *ventotto*

del mese di *Dicembre*

alle ore *10,30*

nella sede della *Casa di Riposo "Avv. G. Forchino"*

previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i membri

dell'Amministrazione dell'Ente ed intervennero i signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>PR.</i>	<i>AS.</i>	Relazione di pubblicazione (quando richiesta)
<i>RAINERO Flavio</i>	<i>Presidente</i>	<i>X</i>		Attesto che il presente Verbale è in corso di pubblicazione per giorni 15 12 GEN. 2024 DAL
<i>MOSSO Orsola</i>	<i>Vice Presidente</i>	<i>X</i>		
<i>MASTROGIOVANNI</i>	<i>Walter Consigliere</i>	<i>X</i>		
<i>MIGLIORE M. Lucia</i>	<i>Consigliere</i>	<i>X</i>		
<i>ZACCAGNINO M. A. Tecla</i>	<i>Consigliere</i>	<i>X</i>		
<i>TOTALE</i>		<i>5</i>	<i>/</i>	<i>Il Segretario</i>

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con l'assistenza del Segretario

Dott. Francesco CAVALLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor RAINERO Flavio,

nella sua qualità di Presidente

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che la Convenzione con il Comune di Santena e l'ASL To5 per la gestione amministrativa del centro prelievi di Santena, approvata con deliberazione n. 33 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è in scadenza al 31 dicembre 2023;

Preso atto che è intenzione delle parti approvare la Convenzione in scadenza anche per l'anno 2024;

Preso atto che in data 15 dicembre 2023 il Comune di Santena con deliberazione di Giunta n. 145 ha approvato la Convenzione per la gestione del punto prelievi per l'anno 2024;

Preso atto che aver stipulato l'accordo con l'Asl To5 ha consentito di migliorare l'accessibilità al servizio da parte dei cittadini utenti e che negli anni l'Ente scrivente ha inoltre realizzato significativi investimenti per migliorare i servizi alla popolazione;

Preso atto che sul piano dell'opportunità, il Comune di Santena, l'ASL To5 e la Casa di Riposo Avv. G. Forchino confermano l'impegno di reciproca collaborazione per il miglioramento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nell'ottica di ottimizzare la capacità programmatoria e di pianificazione delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie;

Preso atto che diverse disposizioni di legge consentano alle Pubbliche Amministrazioni di associarsi, stipulare accordi, convenzioni nonché individuare strumenti per un esercizio associato di funzioni e servizi, così da ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

Preso atto che è volontà del Consiglio di Amministrazione ed intenzione del Presidente della Casa di Riposo sottoscrive formale convenzione per la gestione del servizio punto prelievi per l'anno 2024;

Preso atto che i costi sostenuti per la gestione del servizio saranno rimborsati dall'ASL TO5 per la parte infermieristica e da parte del Comune di Santena per l'organizzazione e la gestione amministrativa;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto della Casa di Riposo;

Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;

A voti favorevoli espressi dai Consiglieri nella forma di legge;

Quanto sopra premesso

DELIBERA

1. Di approvare tutto quanto espresso in narrativa;
2. Di approvare lo schema di Convenzione, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritta dal Presidente dell'Ente unitamente al Sindaco di Santena e al Direttore Generale dell'ASL TO5 per la gestione del punto prelievi per l'anno 2024 presso i locali del poliambulatorio ASL presenti nella sede dell'Ente;
3. Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione e di porre in essere eventuali modifiche o variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie a compiere gli atti susseguenti alla sottoscrizione;
4. Di introitare nel bilancio della Casa di Riposo "Avv. G. Forchino", un contributo/rimborso annuo da parte del Comune di Santena di €. 15.000,00, per l'organizzazione e la gestione amministrativa


del punto prelievi nel corso dell'esercizio anno 2024 al cap. 1100.70.1 "Contributo del Comune di Santena";

5. Di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, viene individuato nella persona del dottor Francesco Cavallo – Segretario;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della legge 18.08.2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to



IL SEGRETARIO

F.to



F.to Ossola Mayo

F.to Roberto Dotoli

I Membri:

F.to Maria Lucia Migliore

F.to Tecce Lani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

Decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santena.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CONVENZIONE TRA L'ASL TO5 LA CASA DI RIPOSO AVV. G. FORCHINO DI SANTENA E IL COMUNE DI SANTENA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEL POLIAMBULATORIO DI SANTENA SITO IN VIA MILITE IGNOTO 32.

TRA

L'ASL TO5 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo Michele PESCARMONA nato a Asti (TO) il 10.2.1957 domiciliato per la carica in Piazza Silvio Pellico 1 – 10023 CHIERI;

E

La Casa di Riposo APSP AVV. G. FORCHINO nella persona del Suo Presidente sig. Flavio Rainero nato a Santena (To) il 10/07/1958 domiciliato per la carica in Via Milite Ignoto 32 – 10025 SANTENA

E

Il Comune di Santena nella persona del Suo Sindaco Roberto Ghio, nato a Carmagnola il 31.08.1975 domiciliato per la carica in Via Cavour 39 – 10026 SANTENA

PREMESSO CHE

- Il Distretto sanitario di Chieri è il sistema al quale è riconosciuta la responsabilità di governare la domanda e gestire i servizi sanitari territoriali nonché il punto di riferimento dei cittadini nello specifico ambito territoriale per l'accesso ai servizi dell'ASL;
- Occorre perseguire l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali, come strategia per creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi per i cittadini, che richiedono percorsi di cura complessivi integrati negli aspetti sanitari e sociali.

- è volontà delle parti coordinare attività di interesse comune con l'obiettivo di garantire il miglioramento dell'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini utenti con particolare riguardo a coloro che vertono in situazioni di fragilità sociale;
- tra i servizi offerti dall'ASL TO5 particolare importanza assume la gestione di un punto prelievi rivolto a tutti gli utenti residenti e non nel Comune;
- la Casa di Riposo Avv. G. Forchino, il Comune di Santena da anni hanno attivato collaborazioni con l'ASL TO5 per quanto attiene i servizi CUP e Prelievi presso la sede distrettuale di Via Milite Ignoto 32 - Santena.

Tutto ciò premesso, tra gli enti suindicati, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art.2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è garantire l'attività di prelievo e CUP nei locali della Casa di Riposo Avv. G. Forchino - Via Milite Ignoto 32 – Santena

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione coordinata dell'attività e del servizio di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione del servizio prelievi /CUP
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa/sanitaria attinente al servizio CUP e prelievi ematici e di raccolta campioni biologici da effettuarsi presso la sede della Casa di Riposo Avv. G. Forchino – Via Milite Ignoto 32 – Santena.

L'attività CUP/scelta revoca medico verrà espletata sino ad un massimo di tre volte alla settimana di 3 ore per accesso;

L'attività di prelievo verrà espletata sino ad un massimo di tre volte alla settimana nei giorni da concordarsi tra le parti per un ammontare orario massimo complessivo di 6 ore settimanali (2 ore /die) a risorsa prevista.

Art.4 - Obiettivi

La presente convenzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la prosecuzione del servizio CUP e scelta/revoca del medico;

- garantire il servizio prelievi a favore dei soggetti residenti e non;
- decongestionare i centri prelievo centrali dell'ASL TO5;
- favorire la popolazione anziana e socialmente fragile, spesso disagiata negli spostamenti;
- costituire un punto di riferimento unitario per i bisogni di accoglienza/assistenza sociale e sanitaria attraverso una rete coordinata e integrata dei diversi enti con i servizi distrettuali.

Art.5 - Durata

La presente convenzione, decorre dal 01.01.2024 e scadrà il 31.12.2024.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione degli appositi provvedimenti;

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.11 della Convenzione.

Art.6 – Obblighi della Casa di Riposo Avv. G. Forchino

La Casa di Riposo Avv. G. Forchino, ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione, si impegna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3:

- a garantire il servizio CUP e scelta revoca per un massimo di 3 accessi settimanali di 3 ore ciascuno da parte di personale amministrativo appositamente individuato;
- a garantire l'accettazione diretta dei prelievi/consegna referti (per coloro che non hanno scelto quale modalità di ritiro il referto on line) da parte di un operatore amministrativo per massimo n. 7,5 ore settimanali pari a 3 accessi settimanali (2 ore per accettazione e mezz'ora per consegna referti/die) a favore dei cittadini che necessitano del servizio prelievi attenendosi alle modalità operative fornite dall'ASL TO5;
- mettere a disposizione i locali per l'attività di prelievo (Poliambulatorio) e CUP provvedendo alla pulizia e alla sanificazione degli stessi;

- a garantire l'attività di prelievo da parte di massimo due unità infermieristiche abilitate per tale attività (due ore cadauna per ogni seduta);

Ogni variazione attinente all'orario di apertura o sospensione del servizio dovrà essere comunicato tramite posta elettronica al Responsabile Amministrativo CUP del Distretto di Chieri e al Coordinatore Infermieristico del Distretto di Chieri

Il personale - coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni nell'esercizio delle funzioni assegnate, dovrà garantire la tutela della dignità e riservatezza della persona ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

La Casa di Riposo Avv. G. Forchino nella persona del Suo Presidente, nominato Responsabile Esterno al Trattamento dati ai sensi dell'art 28 del GDPR, si impegna a sua volta a nominare i suddetti operatori autorizzati al trattamento dei dati personali del succitato GDPR.

Art.7 – Obblighi dell'ASL TO5

L'ASL TO5 ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione si impegna a:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività del servizio e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- effettuare il trasporto dei prelievi in contenitori idonei secondo le vigenti normative ed alla consegna entro un'ora e comunque nei tempi concordati, appena terminate le operazioni di prelievo, al punto di raccolta dei campioni ematici presso il Laboratorio Analisi di Moncalieri;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- comunicare tempestivamente alla Casa di Riposo eventuali aggiornamenti e /o variazioni sulle modalità di erogazione del servizio;

- nominare la Casa di Riposo Avv. G. Forchino nella persona del suo Presidente, Responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28 del GDPR;
- corrispondere mensilmente, dedotta la quota mensile di spettanza del Comune, a titolo di rimborso spese sostenute gli importi rendicontati dalla Casa di Riposo Avv. G. Forchino relativi agli effettivi servizi svolti per l'attività amministrativa e sanitaria erogata dal personale individuato che non potranno superare il corrispettivo calcolato tenendo conto delle ore previste dalla presente convenzione salvo casi del tutto eccezionali da autorizzarsi preventivamente.
- Il costo orario escluso IVA 5% a seduta dei singoli servizi erogabili è il seguente:

SERVIZI	COSTO ORARIO
operatore CUP	€ 19,50
operatore a supporto infermiera	€ 19,50
infermiera	€ 28,00
operatore per accettazione prelievi	€ 19,50
costi generali	100 euro MENSILI

Spetta all'ASL TO5 la funzione di coordinamento e controllo dell'attività di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art.8 – Obblighi del Comune di Santena

Il Comune di SANTENA, ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione si impegna a corrispondere annualmente Euro 15.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla Casa di Riposo Avv. G. Forchino per l'attività amministrativa e sanitaria erogata dal personale individuato. Eventuali variazioni contrattuali saranno essere oggetto di valutazione tra le parti.

Art.9 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del servizio dovrà essere comunicata immediatamente agli Uffici competenti.

Art.10 Foro competente

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate al Tribunale del Foro di Torino.

Art.11 - Recesso

Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante comunicazione alla controparte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, con preavviso di 30 giorni.

Art.12 - Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 D.P.R. n.131/1986. 9

Art.13 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieri

Il Direttore Generale ASL TO5

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

F.to digitalmente ai sensi di legge

Il Sindaco del Comune di Santena

Dott. Roberto GHIO

F.to digitalmente ai sensi di legge

Il Presidente della Casa di Riposo Avv. G. Forchino

Sig. Flavio RAINERO

F.to digitalmente ai sensi di legge